

**APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  
DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI  
IN FIRENZE, PIAZZA ADUA 1**

**Contratto stipulato a corpo - Importo aggiudicato pari a euro .....**

**(di cui euro ..... per lavori e euro 201.813,20 per oneri della sicurezza**

**stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso**

**oltre il 20% del corrispettivo a base di gara per lavori opzionali)**

**Progetto esecutivo a base di gara**

**validato il 17 maggio 2019, approvato il 17 maggio 2019**

**CIG: 78991107C7- CUP: C16J19000050007**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

La Firenze Fiera S.p.a. (con sede in Firenze piazza Adua n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04933280481), in persona del Direttore Amministrativo Dott. Sandro Nocchi, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito per brevità indicata anche solo come “Firenze Fiera” o “Committente”)

e

La ..... (con sede in .....codice fiscale e partita iva .....) in persona del legale rappresentante ....., nato a ..... il\_....., che elegge domicilio ai fini del contratto in ....., indicando ai fini delle comunicazioni e notifiche la seguente PEC ..... (di seguito per brevità indicato anche solo come “Appaltatore” o “Esecutore” o “Affidatario”)

di seguito collettivamente indicate anche solo come “le Parti”

### **PREMESSE**

- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, Firenze Fiera S.p.a. ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari, sito in Firenze, Piazza Adua n. 1, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a base di gara è stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato validato e approvato dalla Committente;
- l'importo del corrispettivo a base di gara era pari a Euro **8.201.751,41** di cui Euro **201.813,20** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla gara hanno partecipato n. .... concorrenti;
- la ..... risulta aver presentato l'offerta tecnica, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore, ad eccezione dei contenuti che hanno ottenuto in sede di gara un punteggio pari a zero e non sono stati accettati dalla Committente;
- la ..... risulta altresì aver presentato l'offerta economica, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, recante il ribasso pari al .....% (leggasi ..... per cento) sul prezzo a base d'asta, e quindi con un prezzo offerto pari a Euro ..... (leggasi Euro ..... e ..... centesimi), di cui Euro ..... (leggasi Euro ..... e ..... centesimi) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. E risulta avere altresì offerto il tempo massimo per l'esecuzione dell'appalto in n. .... giorni naturali e consecutivi (inferiore ai 270 giorni naturali e consecutivi originariamente stimati a posti a base d'asta);
- la ..... risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala;

- è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento prot. .... del .....
- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge;
- l'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e dalla legge;
- è stata acquisita la informativa antimafia;
- sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e il fabbisogno [OPPURE] sussistono ragioni di urgenza, tali per cui non è possibile attendere la stipula del contratto per avviare l'esecuzione;
- sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente alla progettazione, e come da determina a contrarre.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, stipulano il presente contratto mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firme digitali, nella data risultante dalle stesse, e convengono quanto segue

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto è un appalto, affidato stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d. lgs. 50/2016 e norme attuative e collegate.

### **ARTICOLO 2**

#### **NORMATIVA APPLICABILE**

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati);
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione;
- il Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, che in parte vengono qui richiamate;
- il "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;

- Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2018 e relative circolari esplicative n. 7 del 21 gennaio 2019;
- Legge Regionale toscana sul governo del territorio 10 novembre 2014 n. 65;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- decreto 11 ottobre 2017, contenente "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- tutte le norme di legge e regolamentari, e le norme tecniche, richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelle imperative e/o applicabili *ratione materiae*.

2. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle imperative già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

### **ARTICOLO 3**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Firenze Fiera S.p.a., come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore ..... che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari in Firenze, Piazza Adua 1, sede principale di Firenze Fiera S.p.A..

2. L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la *lex specialis* di gara e le norme di legge e regolamentari vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, nella relazione tecnico-descrittiva delle opere e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto, integrato dall'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ad eccezione dei contenuti dell'offerta tecnica che hanno ottenuto un punteggio pari a zero e che sono stati perciò rifiutati dalla Stazione Appaltante. L'offerta tecnico-economica dell'appaltatore resta allegata al presente contratto, a formarne parte integrante.

### **ARTICOLO 4**

#### **PARTI**

Le parti sono, come in epigrafe indicate:

- l'Appaltatore, .....
- la Committente, Firenze Fiera S.p.a.

2. Come per legge, l'Appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Sono ammissibili subappalti e subcontratti nei limiti e nei modi di legge. Si applicano l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 31 del presente contratto. *[da eliminare se il concorrente non lo ha dichiarato validamente in gara]* Prevale la percentuale massima di ammissibilità, pari al 30%, stabilita nel presente contratto e nel Disciplinare a base di gara.

## **ARTICOLO 5**

### **APPALTATORE E SUO DOMICILIO**

1. L'Appaltatore elegge domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la durata dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DM 145/2000, l'indirizzo di PEC riportato nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Committente tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti tra le parti.

## **ARTICOLO 6**

### **RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. Nei rapporti con l'Appaltatore, Firenze Fiera S.p.a. sarà così rappresentata
  - Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la Sicurezza (RUP e RLS): Ing. Federico Fabiani, reperibile presso la sede della Committente
  - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): Geometra Stefano Caccianiga, del quale si indicano i seguenti recapiti: .....
  - Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ..... del quale si indicano i seguenti recapiti .....
  - Staff di management:
    - supporto legale - Avv. Beatrice Turchini, Avv. Agnese Del Nord, Avv. Luca Ferrini,
    - supporto tecnico - Arch. Luca Cipelletti, Ing. Michele Angioletti
    - collaudatore in corso d'opera e finale - Ing. Paolo Saluzzi
2. L'Appaltatore, nei rapporti con Firenze Fiera, sarà così rappresentato:
  - Legale rappresentante dell'Appaltatore: ....., del quale si indicano i seguenti recapiti ..... PEC ..... DOMICILIO .....
  - Eventuale suo procuratore: \_\_\_\_\_, del quale si indicano i seguenti recapiti \_\_\_\_\_, restando depositata presso la Committente la procura speciale conferita con atto notarile (o risultante dal certificato di C.C.I.A.A.) in conformità alle previsioni di cui al DM 145/2000;

- Direttore Tecnico di cantiere: ....., del quale si indicano i seguenti recapiti .....
- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere): ....., del quale si indicano i seguenti recapiti ....., ed al quale il Direttore Tecnico di cantiere o l'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento facente funzioni di D.T., nonché a disciplinare l'ordinato passaggio di consegne tra i due.

## **ARTICOLO 7**

### **DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE**

1. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare presso la Committente, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/2000, il mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea avente i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del Regolamento.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore. Nel caso di Appaltatore costituito in forma di A.T.I., l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 145/2000, conferita da tutte le imprese che compongono l'A.T.I. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## **ARTICOLO 8**

### **COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE E CON LO STAFF DI MANAGEMENT**

1. L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di Management, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d. lgs. 50/2016, al d.m. 49/2018, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque applicabili.
2. L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le previsioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Presso la Committente opera uno staff di management, con il quale il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dovranno coordinare la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i

passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente. Senza che ciò costituisca limitazione di responsabilità per l'Appaltatore né aggravio di costi per la Committente a favore dell'Appaltatore.

4. In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il DL e lo Staff di management concorderanno con l'Appaltatore le modalità di interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive incombenze. L'Appaltatore si obbliga a conformarsi alle indicazioni ricevute, rimanendo comunque in capo a lui l'autonomia nell'esecuzione dei lavori e la conseguente esclusiva responsabilità.

5. La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il DL e lo Staff di Management, i feed-back in ordine al rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento dell'Appaltatore, e provvederà di conseguenza come per legge.

## **ARTICOLO 9**

### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2. Con l'assunzione dell'appalto l'Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali per esempio la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio (approfondimento rispetto agli elaborati posti a base di gara dalla Committente) di ogni sottoservizio, anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi (anche a integrazione di quanto già noto). L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà (compatibilmente con le indicazioni fornite dalla Committente) presso gli Enti interessati (Enel, Telecom, azienda del gas, acquedotto, fognatura, etc.) l'esistenza nell'area di cantiere dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

3. Al momento della presentazione dell'offerta l'Appaltatore, nell'accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto:

- di aver preso conoscenza del progetto esecutivo in tutte le sue parti, di dividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di ferie estive.

4. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la sopravvenienza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le previsioni di legge. L'Appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la Committente per qualunque causa, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

## **ART. 10**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, senza che l'ordine di elencazione ne costituisca indicazione di priorità, i seguenti documenti:
- a) il Capitolato Speciale di Appalto (o C.S.A.) parte generale e parti speciali;
  - b) il Progetto Esecutivo validato e approvato (parte grafica, allegati e Relazioni);
  - c) il computo metrico estimativo (che non sarà in ogni caso utilizzabile ai fini dell'accoglimento di eventuali riserve dell'appaltatore o incrementi nel corrispettivo da riconoscerli, poiché l'appalto è a corpo);
  - d) l'elenco dei prezzi unitari, solo per la determinazione del corrispettivo relativo a modifiche o varianti in corso di esecuzionei documenti predisposti ai fini del d.lgs. 81/2008 (non sarà utilizzabile ad altri scopi, poiché l'appalto è a corpo);
  - e) il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, e con termine ridotto come da offerta dell'aggiudicatario, che stabilisce condizioni e termini di esecuzione inderogabili (e così qualificati nel presente contratto e nel Cronoprogramma), in relazione ai quali, ove definiti "milestone" non sono ammesse variazioni nel programma esecutivo e saranno computati i ritardi relativi anche ai fini dell'applicazione delle penali (cfr. successivo art. 21)
  - f) il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante, fermi però milestone e termini finali di ultimazione lavori di cui al Cronoprogramma fornito dalla Committente e ridotto come da offerta che in ogni caso prevalgono)

- g) la cauzione definitiva e le polizze assicurative
- h) l'offerta tecnica ed economica presentata in gara dall'aggiudicatario e accettata dalla Committente, ad eccezione degli elementi dell'offerta tecnica che hanno ottenuto un punteggio pari a zero da parte della Commissione e che sono stati rifiutati dalla Committente.

Per il dettaglio, si vedano gli allegati docc. \_\_\_\_ .

2. L'Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.
3. Ai sensi del d. lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.
4. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

## **ART. 11**

### **INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI**

1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale l'interpretazione più vantaggiosa per la Committente e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporrà allo Staff di Management e al RUP.
2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto:
  - nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo
  - se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni

riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà allo Staff di Management e al RUP

- per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico

- qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Committente, al RUP sentito lo Staff di Management e il DL. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, sentito lo Staff di Management e previo assenso del RUP.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d. lgs. 50/2016, la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

2. L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di Firenze Fiera S.p.a., l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore.

3. Come per legge, i contratti di subappalto dovranno essere depositati presso la Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai fini della relativa autorizzazione al subappalto. I contratti continuativi di cooperazione devono essere depositati presso la Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Firenze Fiera S.p.a. potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo), tutti i sub-contratti che non sono subappalti.

4. L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

5. L'Appaltatore, in conformità agli atti di gara e alla propria offerta tecnica, è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, o comunque adeguatamente qualificate, in ragione delle lavorazioni da eseguire.

6. L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti

dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.

7. L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle norme in materia di immigrazione e cittadinanza.

8. L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP ogni informazione o documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.

9. L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL, sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei lavori.

10. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni, Firenze Fiera S.p.a. potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, Firenze Fiera S.p.a. potrà: negare o dichiarare decaduta l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per Firenze Fiera S.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti di Firenze Fiera S.p.a..

11. Firenze Fiera S.p.a. è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

12. In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

13. Firenze Fiera S.p.a. potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi

le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 citato.

14. Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, Firenze Fiera S.p.a., per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d. lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

15. In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce a Firenze Fiera S.p.a. il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la cauzione definitiva.

16. L'Appaltatore deve esibire a richiesta del Direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

17. Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, Firenze Fiera S.p.a. acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

18. Firenze Fiera S.p.a. procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva e fiscale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge.

19. Qualora Firenze Fiera S.p.a. constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore.

20. In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, Firenze Fiera S.p.a. per il tramite del RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri a Firenze Fiera S.p.a. di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di

competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.

21. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

22. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a Firenze Fiera S.p.a. né richiedere il risarcimento danni.

23. Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate.

24. Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo.

25. Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

### **ARTICOLO 13**

#### **OPZIONE (A FAVORE DELLA COMMITTENTE)**

È stabilita un'opzione, ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 50/2016, di importo massimo pari a non oltre il 20% del corrispettivo a base di gara, a favore della stazione appaltante nei termini che seguono. Venendo in essere la relativa copertura economico-finanziaria, potranno essere oggetto di eventuale esecuzione le seguenti lavorazioni:

- Nuova pensilina d'ingresso e pavimentazione in pietra,
- Servo-scala con piattaforma a scomparsa totale.

Relativamente a lavorazioni e forniture in opzione, si stabilisce che:

- l'affidamento sarà preceduto da procedura negoziata con il solo invitato l'aggiudicatario;
- saranno mantenute le prescrizioni di cui agli elaborati a base di gara integrate dalla committente ai fini della cantierabilità;
- la Committente provvederà alle eventuali necessarie integrazioni progettuali;
- l'Appaltatore manterrà il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione, o un ribasso superiore, su tutti i prezzi unitari e quindi sul corrispettivo complessivo.

L'opzione è stabilita unicamente a favore della Committente e non potrà essere fatta valere dall'Appaltatore, per il quale non costituisce elemento certo o utilità certa da conseguire con l'aggiudicazione della gara. Se la Committente individuerà soluzioni più convenienti, potrà appaltare all'esterno e a terzi le prestazioni indicate come opzionali, senza che l'Appaltatore possa lamentare il pregiudizio ingiusto di alcun diritto o interesse legittimo e comunque non meriterà alcuna forma di risarcimento indennizzo o ristoro economico di qualsivoglia natura.

Qualora l'opzione venga attivata, ai prezzi delle suddette lavorazioni si applicherà il medesimo ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione sui prezzi unitari di cui all'allegato

**PARTE II - CONTENUTI ECONOMICI**

**ARTICOLO 14**

**CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Il corrispettivo dovuto da Firenze Fiera S.p.a. per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ....., di cui € 201.813,20 di Oneri per la sicurezza stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso.

In particolare, tale importo è così suddiviso:

**- Importo esecuzione lavori:**

CATEGORIA	IMPORTO	RIBASSATO
OG1	Euro 3.032.641,34	Euro ....
OG2	Euro 190.234,69	Euro ....
OS18B	Euro 1.195.438,27	Euro ....
OS30	Euro 1.652.787,61	Euro ....
OS3	Euro 222.637,17	Euro ....
OS28	Euro 1.908.012,33	Euro ....
Totale a base d'asta	Euro 8.201.751,41	Euro ....
Di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 201.813,20	Euro ....

**Si precisa quanto segue, ai soli fini dell'eventuale subappalto:**

	Categoria	Subappalto ammesso
OG1	Opere generali	Fino a concorrenza del 30% sul totale
OG2	Opere generali	Fino a concorrenza del 30% sul totale
OS18B	Opere superspecialistiche a qualificazione obbligatoria	Fino a concorrenza del 30% sull'importo della OS18B
OS30	Opere superspecialistiche a qualificazione obbligatoria	Fino a concorrenza del 30% sull'importo della OS30
OS3	Opere specialistiche	Fino a concorrenza del 30% sul totale
OS28	Opere specialistiche	Fino a concorrenza del 30% sul totale

**- Costi della sicurezza:**

Totale stimato e aggiudicato* (non soggetto a ribasso)	<b>Euro 201.813,20</b>
--	------------------------

**- complessivo: Euro ..... più Euro 201.813,20 = Euro .....**

\* L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del Direttore dei Lavori e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici la categoria prevalente e quelli scorporabili, per l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:

<b>Categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>% sul totale</b>
OG1	IV-bis	36,98
OG2	I	2,32
OS18B	IIIbis	14,58
OS30	IV	20,15
OS3	I	2,71
OS28	IV	23,26

2. La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Committente gli importi, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Il corrispettivo è contabilizzato a corpo, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità così come riportate sul computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo del corrispettivo che resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

4. I prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi e le quantità e i prezzi di cui al Computo Metrico Estimativo, a base di gara, hanno efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai sensi dell'art. 106 del Codice e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare, mentre per tutto il resto, non hanno tale efficacia e l'importo complessivo del corrispettivo, ai fini della contabilizzazione e del relativo pagamento, resta fisso ed invariabile. Le quantità indicate dalla Committente negli atti progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata, l'aggiudicatario Appaltatore le accetta tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente in sede di gara ed avendo esso formulato l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 15**

### **TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. L'Appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali. Il pagamento potrà avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente Contratto, in ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, in conformità alle previsioni di cui al DM 49/2018 che matureranno come segue (salvo quanto previsto al comma 3):

– 1° S.A.L. – 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 2° S.A.L. – ulteriore 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 3° S.A.L. – ulteriore 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 4° S.A.L. – ulteriore 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 5° S.A.L. – ulteriore 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 6° S.A.L. – ulteriore 15% dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

– 7° S.A.L. – ulteriore 10 % dell'importo contrattuale (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);

Per ogni S.A.L. la Committente tratterrà una ritenuta, a garanzia dell'esatto adempimento, di importo pari al 5% del relativo S.A.L. Tali importi saranno svincolati e corrisposti all'Appaltatore solamente dopo l'approvazione definitiva del certificato di collaudo finale.

2. Il pagamento di ciascuna fattura è previsto a 30 giorni dalla data in cui la fattura è presentata alla Committente, nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. Nei casi in cui sull'esatto adempimento di una o più prestazioni oggetto di pagamento occorrono attività di controllo verifica di conformità o collaudo o analoghe, i termini saranno sospesi fino all'esito delle stesse.

I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto lavorazioni non eseguite o non accettate.

3. In relazione a ciascun pagamento in acconto sarà operata la detrazione (con riduzione quindi, sia in fattura che nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge (dello 0,50% su ogni pagamento).
4. L'accettazione è in ogni caso condizionata al successivo esito del collaudo e il pagamento dei SAL non implica rinuncia della Committente alle relative eccezioni.
5. L'Appaltatore potrà emettere fattura per ogni SAL soltanto a seguito dell'emissione del Certificato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori al RUP, ed emissione da parte di quest'ultimo del relativo Certificato di Pagamento.
6. Nelle fatture, l'Appaltatore e i suoi subappaltatori dovranno riportare:
  - intestazione a Firenze Fiera S.p.a. (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra e, nel caso di emissione di più di una fattura, ciascuna dovrà essere inviata separatamente dalle altre, con tanti invii PEC quante sono le fatture emesse)
  - l'oggetto del contratto come segue "Ristrutturazione del Palazzo degli Affari (Firenze) – Palazzo degli Affari"
  - il CIG 78991107C7
  - il CUP C16J19000050007

## **ARTICOLO 16**

### **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. 50/2016 la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua richiesta e previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL. La mancata richiesta nei termini costituisce tacita rinuncia.
2. L'inizio dei lavori si intenderà effettivo nel momento in cui l'Appaltatore avrà almeno predisposto l'area di cantiere completa di baraccamenti, servizi igienico sanitari e le necessarie recinzioni così come indicato nell'apposito Piano della Sicurezza, nonché montaggio gru e impianti elettrici di cantiere, ivi compresa la richiesta di fornitura di energia elettrica al gestore dell'energia; dovrà altresì essere accertato che l'Appaltatore abbia iniziato le demolizioni, secondo motivata valutazione del DL.
3. La corresponsione dell'anticipazione è subordinata e condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformità alle previsioni normative vigenti. Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata non prima del primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori, che l'Appaltatore abbia depositato la fideiussione e che abbia richiesto l'anticipazione.

4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La garanzia fideiussoria deve essere bancaria (o assicurativa) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori variato con la riduzione offerta. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

## **ARTICOLO 17**

### **CARATTERI ONNICOMPENSIVO, FISSO E INVARIABILE DI PREZZI E CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo è contabilizzato a corpo, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità così come riportate sul computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo del corrispettivo che resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità. Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).
2. Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.
3. Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.
4. Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'Appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di

congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

5. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore.

6. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

7. Sono spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per la custodia e la manutenzione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite tra l'altro dal codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, anche per vizi non occulti, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento ed esecuzione d'ufficio (a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Committente, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Committente.

## **ARTICOLO 18**

### **PAGAMENTI DIRETTI**

1. Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, le previsioni di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016, ma Firenze Fiera corrisponderà a ciascun operatore economico (membro di ATI, appaltatore, subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera), ad eccezione soltanto di coloro che eseguono mere forniture e noli (i quali però potranno chiederlo come per legge), il pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione come per legge e come da contratto.

2. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'Appaltatore ed accertata da DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL) pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d. lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.

3. L'Appaltatore, per ogni SAL, dovrà fornire alla Committente, per il tramite del DL, le fatture propria e di ogni Operatore Economico, con proposta motivata di pagamento (cioè con indicazione delle quote percentuali di avvenuta rispettiva esecuzione (che saranno confrontate con le risultanze della DL).

4. La Committente provvederà d'ufficio alle verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale. Mentre per quella retributiva, è onere di ciascuno Operatore Economico allegare l'attestazione (resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000) rilasciata dal legale rappresentante e asseverata dal Professionista secondo le previsioni di cui all'art. 35 commi 28 e ss. d. lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 19**

### **NUOVI PREZZI**

Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'Appaltatore di lavorazioni non previste e per le quali non compaia il prezzo nell'elenco prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base al Codice e al D.M. MIT 49/2018. Detti lavori potranno in alternativa essere affidati, mediante nuova procedura anche negoziata e/o in economia, all'Appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo, su cui sarà offerto il ribasso, dovendo l'Appaltatore garantire la misura non inferiore a quella offerta in gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

## **ARTICOLO 20**

### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'Appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Firenze Fiera S.p.a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Fiera S.p.a. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole:

- L'Impresa ....., in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della ..... nell'ambito del contratto sottoscritto con Firenze Fiera S.p.a., identificato con il CIG ....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche;

- si impegna a dare immediata comunicazione alla appaltatrice contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa;

- si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica a Firenze Fiera S.p.a..

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

6. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di Firenze Fiera S.p.A. ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

7. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a Firenze Fiera ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 21**

### **PENALI ED INCENTIVI**

1. Le penali per il ritardo (su termine finale e su ciascuna milestone) sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. I giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione di ciascuno dei termini essenziali (in particolare quella finale), indipendentemente dall'eventuale anticipazione che l'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi dell'appalto. La violazione di ciascuno dei predetti termini essenziali comporta l'applicazione della penale, in sé, a prescindere da qualunque altra circostanza.

3. Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL è tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP, informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare;

sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.

5. Le penali saranno applicate rispettivamente e cumulativamente per i giorni di ritardo:

- rispetto al termine finale di ultimazione lavori come previsto dal Cronoprogramma ridotto come da offerta della Committente, posto a base di gara;

- rispetto a ciascun termine intermedio identificato come "milestone" e precisamente a ciascuno di quelli indicati di seguito alle lettere a) b) e c) che seguono.

Si indicano qui di seguito le 3 MILESTONE INTERMEDIE:

a) Ultimazione delle facciate al giorno n. 188 dalla consegna lavori

b) Ultimazione impianti meccanici ed elettrici centrali tecnologiche al giorno n. 200 dalla consegna lavori

c) Ultimazione piani terzo e quarto al giorno n. 135 dalla consegna lavori.

Si indicano qui di seguito le relative MODALITA' DI ACCERTAMENTO:

- l'accertamento sarà compiuto a cura del Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore che sarà invitato a partecipare con preavviso di 2 giorni. Non saranno ammesse giustificazioni per la sua eventuale assenza, posto che egli è obbligato ad essere costantemente in cantiere. In caso di sua assenza, per la quale sarà eventualmente sanzionato come per legge e contratto, si provvederà comunque all'accertamento, in presenza di due testimoni, che potranno anche essere membri dell'ufficio di DL o personale della Committente o operai addetti ai lavori. Dell'accertamento sarà redatto verbale a cura del DL;

- quanto alle lettere a) e c), le lavorazioni si intenderanno ultimate se il DL constaterà che sono state in effetti realizzate tutte le lavorazioni previste da progetto e contratto, per qualità e quantità;

- quanto alla lettera b), le lavorazioni si intenderanno ultimate se il DL constaterà che le lavorazioni sono state compiute e che si è raggiunta la configurazione tale da consentire di compiere in modo utile le operazioni di pre-collaudo funzionale sugli impianti.

Le scadenze indicate saranno modificate con anticipazione proporzionale esattamente rispondente alla riduzione del numero di giorni offerta dall'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione.

Le penali applicate per mancato rispetto di ciascuna delle milestone indicate, sarà rilevata dal DL e comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti come penali, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo.

Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 35 giorni (anche non consecutivi) di ritardo, sommandosi quelli di ritardo assoluto sul termine finale con quelli di ritardo relativo su ciascuna milestone, sarà comunque facoltà della Committenza procedere all'immediata risoluzione

del contratto in suo danno, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

6. Se l'Appaltatore riuscirà a compiere i lavori entro un termine inferiore a quello contrattuale (già ridotto per effetto della sua offerta), e se la riduzione ulteriore sarà di oltre dieci giorni, a partire dall'undicesimo giorno di anticipazione e per ogni giorno successivo gli sarà riconosciuto un incremento del corrispettivo contrattuale pari allo 0,50‰ dello stesso.

## **ARTICOLO 22**

### **ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI**

Per ogni violazione dell'Appaltatore alle specifiche obbligazioni oggetto del contratto, saranno applicate le seguenti sanzioni contrattuali:

- euro 500,00 per ogni giorno (o frazione di giorno) di assenza dal cantiere dell'Appaltatore e/o del Direttore tecnico;
- euro 200,00 per ogni unità di personale rinvenuta in ogni giorno o frazione di giorno in cantiere senza indosso il tesserino di riconoscimento;
- euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione eventualmente richiesta dal DL//RUP relativa alle condizioni imposte a tutela dei diritti dei lavoratori nonché della salute e sicurezza.

La violazione delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contenuto dell'offerta tecnica dell'Appaltatore (per i soli contenuti da esso ivi effettivamente indicati) comporterà le conseguenze e le sanzioni contrattuali di seguito indicate.

- In ogni caso, la facoltà per la Committente di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- In ogni caso, l'applicazione della sanzione contrattuale pari a Euro 500 per ogni giorno di ritardo che eventualmente ne consegua (oltre all'applicazione delle penali ordinarie di cui sopra).
- In ogni caso, il diritto della Committente di ottenere dall'appaltatore il risarcimento per il maggior danno che ne consegua.

Inoltre e, specificamente, le sanzioni seguenti:

- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura dei divisori mobili (partizioni verticali), con potere fonoisolante incrementato a \_\_\_\_ decibel (dB)
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo

stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per per la mancata fornitura fornitura dei divisori fissi (partizioni verticali), con potere fonoisolante, incrementato a \_\_\_ decibel (dB)

- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e per la mancata fornitura fornitura di tende con potere fonoisolante, incrementato a \_\_\_ decibel (dB)
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e per la mancata fornitura di un sistema di pavimento con potere di riduzione del rumore di calpestio, incrementato a \_\_\_ decibel (dB)
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per per la mancata fornitura degli infissi esterni per la sola parte vetrata, a parità di prestazione termica del telaio, con potere coibente incrementato a \_\_\_\_,
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura degli isolamenti a controparete, con potere coibente incrementato a \_\_\_\_,
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura della macchina termica con compressori inverter, con efficienza energetica incrementata a \_\_\_\_,
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura dei recuperatori termodinamici, con efficienza energetica incrementata a \_\_\_\_,
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura di porte EI ed US con pushbar finitura inox al posto dei maniglioni antipanico

- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura di pareti interne con lastre ad altissima resistenza meccanica, resistenti all'umidità e antincendio, costituite da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente (es. knauf diamant o similari)
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura di rubinetti dei lavabi con attivazione a fotocellula (compresi fornitura, posa modello e impianto elettrico, nonché assistenze murarie),
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata fornitura di cassette dei wc con attivazione a fotocellula (compresi fornitura, posa modello e impianto elettrico, nonché assistenze murarie),
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per il mancato utilizzo del BIM a livello 6D OPPURE 7D per la redazione dei costruttivi, offerto dall'Appaltatore,
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata identificazione negli as built in BIM delle componenti impiantistiche installate in campo e alla identificazione di tali componenti con sistema RFID e codice a barre, con correlazione alla posizione identificata nel modello BIM ed inserimento nel piano di manutenzione dell'edificio ed a fornire il relativo software manutentivo

- la facoltà della Committente di ordinare all'Appaltatore di conformarsi sostenendo esso stesso tutti i costi e gli oneri necessari alla riorganizzazione, ed addebitandogli una sanzione contrattuale (riduzione del corrispettivo) pari a Euro 500,00 per ogni giorno di violazione della previsione contrattuale riguardo al mancato utilizzo di soli mezzi con classe inquinante non inferiori a Euro \_\_\_
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la facoltà della Committente di ordinare all'Appaltatore di conformarsi sostenendo esso stesso tutti i costi e gli oneri necessari alla riorganizzazione, ed addebitandogli una sanzione contrattuale (riduzione del corrispettivo) pari a Euro 500,00 per ogni giorno di violazione della previsione contrattuale riguardo alla mancata gestione informatizzata del cronoprogramma lavori mediante Software 4d
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per il mancato monitoraggio acustico e vibrazioni del cantiere
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore) e la sanzione contrattuale consistente nella riduzione del corrispettivo in misura pari al doppio del relativo costo, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata predisposizione del Report fotografico timelapse dei lavori su esterni (2 inquadrature) e su interni (allestimento hall – allestimento 1 sala)
- una sanzione economica in misura che sarà determinata dalla Committente nella minor somma tra il costo e l'utilità delle misure offerte e non adottate, moltiplicato per due, che comporterà, sentito il collaudatore in corso d'opera, la immediata detrazione delle somme corrispondenti, da portare in compensazione con quelle dovute sullo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo per la mancata attuazione delle proposte migliorative relative al layout di cantiere, per la gestione di tempi e flussi/stazionamento di uomini, mezzi materiali
- l'eventuale esecuzione in danno (a cura della Committente e a spese dell'appaltatore), ovvero l'ordine di conformarsi rivolto all'appaltatore, sostenendo esso stesso tutti i costi e gli oneri necessari alla riorganizzazione, ed addebitandogli una sanzione contrattuale (riduzione del corrispettivo) pari al doppio del costo nel primo caso e ad Euro 500,00 nel secondo, per il mancato controllo degli accessi mediante badge determinerà.
- il mancato utilizzo di due gru con doppio castello di carico interno al cortile e di due accessi al cantiere, come da PSC (cfr. Doc PS RG01 3).

## **PARTE III - TERMINI**

### **ARTICOLO 23 CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna lavori è stimata per il mese di settembre anno 2019.

Tale termine non è vincolante per la Committente, la quale lo potrà anticipare ovvero posticipare, in ragione di sopravvenienze inerenti l'attività fieristica e l'interesse pubblico. Ove il periodo indicato per la consegna dei lavori venga anticipato o posticipato di oltre un semestre, all'Appaltatore dovrà essere dato congruo preavviso, non inferiore a 45 giorni.

Nel momento in cui sarà effettuata la consegna lavori, alla presenza dell'Appaltatore e della Committente, il DL accerterà e verbalizzerà lo stato dei luoghi e le condizioni in cui si trovano le aree circostanti l'area di cantiere (anche per esempio il giardino, la scala esterna, le vie di accesso). L'Appaltatore si obbliga a ripristinare, a conclusione dei lavori, senza aggravio di costi per la Committente, tale stato (e dunque a rimuovere ogni eventuale modifica e sue conseguenze, che possa aver provocato direttamente o indirettamente in corso di esecuzione lavori, ivi comprese per esempio il ripristino di tinteggiature e la rimozione di sporco rifiuti e residui delle lavorazioni).

2. La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

4. Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

5. I termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.

6. L'aggiudicatario, presentando la propria offerta in gara, ha dichiarato di essere in grado di, e di obbligarsi a avviare effettivamente l'esecuzione, e a non sospenderla, anche nel mese di agosto o di dicembre, a prescindere da eventuali chiusure o assenza di dipendenti per ferie o altra causa. Dovrà quindi, nel rispetto delle norme di legge e di CCNL e contrattuali a tutela dei lavoratori, organizzare i propri mezzi e risorse (strumentali e umane) in funzione del cronoprogramma (nonché della riduzione offerta e delle milestone e del termine finale) con turnazioni tali da garantire che effettivamente i lavori siano avviati quando sarà prescritto e proseguano senza sospensioni o interruzioni, affinché siano conclusi puntualmente.

In caso contrario risponderà per grave inadempimento e potrà essere disposta la risoluzione o la esecuzione in suo danno.

7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

8. È facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto.

## **ARTICOLO 24**

### **ESECUZIONE ANTICIPATA**

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura dei costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché documentati, che non potrà mai superare il valore delle opere che la Committente intende trattenere, e con esclusione in ogni caso dell'utile di Appaltatore.

## **ARTICOLO 25**

### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE**

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di procedere alla consegna dei lavori entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione stessa.

2. Il termine di ultimazione dei lavori, indicato in 270 giorni naturali e consecutivi, ridotto a seguito dell'offerta dell'appaltatore, è pari a ..... giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Non saranno riconosciute proroghe dei termini o sospensioni, in ragione di eventuali periodi di ferie o festività o chiusura aziendale, dovendo l'Appaltatore organizzare eventuali turnazioni nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme di legge – CCNL – contrattuali applicabili.

3. Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), con le riduzioni corrispondenti all'offerta economica, integrato dal Programma esecutivo dettagliato (predisposto dall'Appaltatore) a condizione che quest'ultimo rispetti il termine finale e tutte le milestone, che altrimenti in ogni caso prevalgono.

4. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. È fornito dall'Appaltatore prima della, o contestualmente alla, stipula del contratto. Riporta per ogni lavorazione, ivi comprese le lavorazioni su piani paralleli, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini (finale e milestone) di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al

programma esecutivo dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa con espresso riconoscimento di oneri aggiuntivi idonei a giustificare eventuale ulteriore termine per l'esecuzione;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto e atti collegati o che ne formano parte integrante, ivi compresi gli elaborati progettuali;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dall'Amministrazione Committente, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Committente, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

## **ARTICOLO 26**

### **TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI**

1. I termini fissati per l'esecuzione, in particolare, l'avvio, il termine finale e le milestone costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della committente.
2. A tal fine, assumono carattere essenziale le tempistiche dettate nel Cronoprogramma ridotto come da offerta allegato alla Relazione Generale del Piano di Sicurezza e Coordinamento , con particolare riferimento al termine finale ed alle milestone.

Per ciascuna "milestone" intermedia:

l'Appaltatore deve rispettare la scadenza indicata nel Cronoprogramma come variato con l'offerta;

l'Appaltatore non può modificare tale scadenza, neppure proponendone una diversa nel suo programma esecutivo dettagliato dei lavori;

il mancato rispetto della scadenza determina di per sé l'applicazione di penali specifiche, che saranno portate in detrazione sul corrispettivo immediatamente al pagamento del corrispondente SAL, previa valutazione del collaudatore;

il mancato rispetto di ciascuna di tali scadenze intermedie consentirà alla Stazione Appaltante di disporre l'esecuzione o la risoluzione in danno dell'Appaltatore. A tal fine, sarà sufficiente l'accertamento del ritardo dell'Appaltatore, per legittimare la motivata decisione discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà di conseguenza in qualunque tempo scorrere la graduatoria di gara e interpellare progressivamente gli Operatori Economici collocati nelle posizioni utili, affinché eseguano le lavorazioni in danno o vogliano subentrare nel contratto, alle condizioni di legge. Salvi l'escussione della garanzia definitiva dell'Appaltatore nonché l'addebito all'Appaltatore medesimo di ogni ulteriore costo o onere per il maggior danno e le dovute comunicazioni alle competenti Autorità.

2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Firenze Fiera S.p.A.. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Firenze Fiera S.p.a. potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Firenze Fiera S.p.a. al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

3. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione. In detta ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

4. I termini di cui al cronoprogramma ridotto come da offerta allegato al piano di sicurezza e coordinamento comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle

lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.

5. L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento, risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, e potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al risarcimento dei maggiori danni.

6. Parimenti, il parziale o inesatto adempimento rispetto ai contenuti della propria offerta tecnica (contenente standard qualitativi e migliorie che ha determinato l'aggiudicazione dell'appalto), costituirà grave inadempimento, risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, e potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al risarcimento dei maggiori danni

## **ARTICOLO 27**

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste di cui al DM 49/2018. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.

2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 107 comma 4 del Codice e 10 del DM 49/2017, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma ridotto come da offerta. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

## **PARTE IV - ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

### **ARTICOLO 28**

## **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Inoltre, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante presso la Committente o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico dell'Appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere.

3. L'Appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della Committente che sia funzionale a garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rilevare la Committente e chi per essa, compreso l'ufficio di Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

5. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, al presente C.S.A., ad ogni loro allegato.

6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

7. L'Appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la Committente anche verso soggetti terzi, pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'Appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

## **ARTICOLO 29**

### **DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMMITTENTE**

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente la seguente documentazione (sempre in formato sia cartaceo che digitale anche in BIM), in conformità alla propria offerta tecnica:

- sviluppo dei particolari costruttivi relativi ai montaggi dei principali componenti ed alla configurazione dei percorsi necessari per verificare e determinare la corretta installazione, da sottoporre tempestivamente e comunque preventivamente alla DL e poi da consegnare, a ultimazione lavori, al Collaudatore;
- redazione e consegna su supporto informatico degli elaborati finali (*as built*) costituiti da schemi funzionali, planimetrie, rappresentanti la disposizione delle apparecchiature installate, planimetrie rappresentanti la distribuzione degli impianti ed i particolari costruttivi ove necessario, in modello BIM, con il livello di dettaglio indicato nella propria offerta tecnica.
- espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per legge (D.M. n. 37 del 22.01.2008 con dichiarazioni di conformità suddivise per le varie tipologie di impianti elettrici con i relativi allegati, denunce INAIL, certificati quadri elettrici, manuali di uso delle principali apparecchiature, etc.);
- certificazioni CE e schede tecniche dei prodotti utilizzati completi di manuali di uso e manutenzione;
- certificati di provenienza dei materiali strutturali;
- esito delle prove di laboratorio (che restano a carico dell'Appaltatore) sui campioni dei materiali strutturali come concordato con la DL e il Collaudatore;
- esito delle prove di carico (che restano a carico dell'Appaltatore) sugli elementi strutturali principali e secondari, staffaggi, appendimenti e tassellature;
- esiti delle prove prestazionali impiantistiche (che restano a carico dell'Appaltatore) eseguite con strumentazione tarata in corso di validità;
- dichiarazione di conformità, certificati di prova, e dichiarazione di corretta posa in opera dei prodotti impiegati ai fini di reazione e di resistenza al fuoco, redatti in triplice copia su modulistica dei Vigili del Fuoco.

### **ARTICOLO 30**

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI**

L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente e dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.);
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera. In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato

da Firenze Fiera. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i..

Quanto ai luoghi in cui si svolgono i lavori e precisamente alle aree adiacenti rispetto al cantiere, l'Appaltatore dovrà:

- garantire la conservazione nel miglior stato di tutte le aree utilizzate;
- partecipare alla ricognizione, in contraddittorio con la DL, delle condizioni delle aree adiacenti, prima della consegna dei lavori, ivi comprese e specialmente le scale esterne, gli accessi, il giardino, l'area su cui sarà collocata la gru;
- ripristinare perfettamente lo status quo ante di detti luoghi e beni, una volta che i lavori risulteranno ultimati e che le aree saranno liberate dal cantiere e le opere rilasciate nella disponibilità della Committente, facendosi carico di ogni adempimento onere e costo necessari per il ripristino, anche se aree e beni non sono previsti come da utilizzare per l'esecuzione dei lavori, essendone indirettamente o direttamente di fatto interessati.

## **ARTICOLO 31**

### **RESPONSABILITA' E DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE**

1. L'Appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della L.R. n°13 del 29/02/2008).

4. L'Appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che saranno valutati dal RUP, sentito il D.L., relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'Appaltatore abbia posto in essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano stati denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

## **ARTICOLO 32**

### **SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Si applica l'art. 105 del Codice. L'Appaltatore che non ne abbia dichiarato la volontà in gara prima dell'aggiudicazione, non potrà ricorrere al subappalto. La Committente può, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 105, l'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In mancanza dei predetti requisiti, il subappalto non potrà essere autorizzato.

## **ARTICOLO 33**

### **VARIAZIONI, VARIANTI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

Si applicano l'art. 106 e l'art. 110 del Codice.

## **ARTICOLO 34**

Si applicano le previsioni del Codice e del DM MIT 49/2018, riguardo a direzione lavori, esecuzione, collaudi, fine lavori, contabilità, garanzie e ogni altro profili ivi disciplinato.

Al termine dei lavori, fermi gli adempimenti materiali e procedurali di legge, l'Appaltatore provvederà al ripiegamento del cantiere ed alla consegna delle opere, secondo gli ordini impartiti da Committente e DL.

## **ARTICOLO 35**

### **RISOLUZIONE E RECESSO, CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO**

1. Si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.
2. La cessione del contratto è vietata. L'eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla Committente.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione e che essa, nel termine di 30 giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata.

### **ARTICOLO 36 CONTROVERSIE**

1. Per le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto è competente il Tribunale di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

### **ARTICOLO 37 GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice, la cauzione definitiva di € .....
2. La cauzione sarà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazione stesse.
3. La restituzione della cauzione definitiva avverrà al termine del periodo di garanzia, a condizione che l'Appaltatore esecutrice abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino all'adempimento delle obbligazioni suddette.
4. Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio dell'opera. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
5. A garanzia della Committente, sia per l'eventuale inesatto adempimento o inadempimento, che per ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da fatto o comportamento dell'Appaltatore o di suoi personale e ausiliari e subcontraenti, o comunque riconducibile alla sua esecuzione dell'appalto, sul pagamento corrispondente ad ogni S.A.L., rispetto al relativo importo, sarà trattenuto e conservato presso la Committente medesima un importo pari al 5% che sarà infine corrisposto all'Appaltatore dopo l'approvazione definitiva del certificato di collaudo finale, nei termini di legge.

### **ARTICOLO 38 POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice, l'Appaltatore aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso nel contratto al lordo dell'I.V.A..

2. La polizza inoltre deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento. Nello specifico la polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, o a persone della Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Committente;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

## **ARTICOLO 39**

### **SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e di pubblicazione del bando di gara stimate in 2.000 euro;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

#### **ARTICOLO 40**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Firenze Fiera s.p.a. (Committente) e l'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 41**

##### **OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

##### **PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA**

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

L'Appaltatore .....

Firenze Fiera S.p.a.

*[FIRME DIGITALI]*